

N. 2489

# **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI) e dal Ministro della salute (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	<b>»</b>	6
Disegno di legge	<b>»</b>	7
Testo del decreto-legge	<b>»</b>	8

#### Onorevoli Senatori. –

Il decreto-legge reca misure necessarie per affrontare con tempestività le emergenze connesse all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando ulteriormente il quadro delle misure delineato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", nonché operando necessari interventi di chiarimento sulla disciplina sanzionatoria applicabile e di rimodulazione dei casi di ricorso alla quarantena precauzionale tenendo conto del completamento del ciclo vaccinale primario.

L'articolo 1, reca ulteriori restrizioni, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, consentendo l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), attestanti: l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. "super green pass").

Si prevede, altresì, che l'accesso ai predetti servizi e attività e mezzi di trasporto sia consentito, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, ossia i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Trattasi, in particolare, dei seguenti servizi e attività individuati al **comma 1**:

- alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

Al **comma 2** si individuano poi i seguenti mezzi di trasporto per i quali l'accesso è consentito solo ai soggetti muniti di "super-green pass":

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Al **comma 3**, per coordinamento normativo, si interviene novellando l'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché l'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2021.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni concernenti l'impiego del "super green" pass si applicano dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;



- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Il **comma 5**, conseguentemente a quanto disposto dal comma 4, prevede l'abrogazione dal 10 gennaio 2022 della previsione di cui alla lettera e-*bis*) del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, relativa a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Al **comma 6** si interviene sull'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo che in zona bianca possono accedere agli eventi e alle competizioni sportive esclusivamente i soggetti muniti di super green-pass, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Si prevede, altresì, che l'accesso ai predetti eventi e competizioni sia consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L'**articolo 2, al comma 1**, integra l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, inserendo i commi 7-bis e 7-ter.

In particolare, si dispone che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Per detti soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

La disposizione trova applicazione anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto (7-bis).

Si demanda ad una circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative in ordine alla effettuazione della quarantena sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.

Si stabilisce, infine, che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati; in quest'ultimo caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

L'articolo 3 stabilisce la definizione da parte del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della salute, di un protocollo volto ad assicurare fino al 31 marzo 2022 la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti, stipulato d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni contenute nel decreto, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. In particolare, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; la reiterazione della violazione comporta che la sanzione edittale sia raddoppiata.



L'espresso rinvio alla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 comporta l'applicazione delle disposizioni procedurali di contestazione della violazione e di applicazione della sanzione previste dalla legge n. 689 del 1981 in materia da sanzioni amministrative. Dopo due violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività richiamate dal presente articolo, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.

I proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alle amministrazioni accertatrici.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 6** prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 reca disposizioni sull'individuazione delle certificazioni verdi Covid-19, necessarie per l'accesso a determinati servizi e attività, nonché per l'accesso e l'utilizzo a determinati mezzi di trasporto. Trattasi di norma ordinamentale.

Per quanto concerne i profili attuativi, connessi all'utilizzazione della Piattaforma Nazionale-DGC, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la predetta Piattaforma è già attualmente in uso e risultano sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente.

L'articolo 2, concernente la misura della quarantena, reca disposizioni meramente ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, che prevede un intervento per il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4,** recante la disciplina sanzionatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  $\boxtimes$  negativo  $\square$ 

30/12/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta* 

Brops Michalles



### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure ur-

genti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. »;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. »;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante « Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto *virus* in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

### **EMANA**

### il seguente decreto-legge:

### Articolo 1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in

possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- *a)* alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
- 2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente:
- « 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: ».

### 3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

- *a)* all'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole « dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e » sono soppresse;
- b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole « di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e » sono soppresse.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:
- a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  - b) servizi di ristorazione all'aperto;
- c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- 5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-*bis*) del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.
- 6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
- « In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e c-*bis*), e ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. ».

### Articolo 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19)

- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
- « 7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche

presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza. ».

#### Articolo 3.

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

### Articolo 4.

### (Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma

1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

### Articolo 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

### **MATTARELLA**

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia